



La giustizia è l'utile del più forte  
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

PROCEDURA PENALE  
**TRIBUNALE DEI MINORI**  
**“Servizi sociali”:**  
*PROGETTO E RELAZIONE SOCIALE*

*Prof. Adabella Gratani*



La giustizia è l'utile del più forte  
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

## Prima parte

1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO
2. SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO  
CHE NON SONO PARTI DEL  
PROCESSO
3. LE INDAGINI DEI SERVIZI SOCIALI

## Seconda Parte

1. ASSISTENTE SOCIALE- RUOLO
2. RAPPORTI CON TRIBUNALE
3. RAPPORTI CON I GENITORI
4. RAPPORTI CON L' AVVOCATO
5. COLLOQUI  
con il minore  
Con i genitori  
Rapporti con l' avvocato

## Terza Parte

1. SOSPENSIONE DEL PROCESSO
2. QUANDO SI PROPONE UN PROGETTO
3. PROGETTO ASSISTENZIALE
4. LIMITI DELL' AGIRE DEL GIUDICE  
senza progetto  
divieto di etero-progettualità




La giustizia è l'utile del più forte  
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

# AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Segnalazione da:

- Servizi sociali
- Genitori
- Terzi
- Persona offesa



alla Procura



Priorità:  
reati più gravi e ragazzi più piccoli (14/15 anni)

Assegnazione del caso:

Assistente sociale e  
Psicologo (Responsabili del  
Procedimento)

TELEGRAMMA / I

CONVOCAZIONE

Rivolto alla famiglia/  
invito allargato

PRIMO/ I COLLOQUI

Accoglienza/ascolto/chiarzza


PROSECUZIONE

SETTING SEPARATI

Ass.Soc./genitori

Psicologo/adolescente

## Servizi Sociali



obiettivo: accertamento della personalità

bilancio evolutivo

-ANALISI sulle facoltà maturative Intellettive, cognitive



# Soggetti nel procedimento che non sono Parti processuali

## I SERVIZI SOCIALI MINORILI del Ministero

( art 6 DPR 448 e 6,7,8 D.lvo 272/1989)

❑ assistenza diversa da quella psicologica e affettiva dei genitori prevista

❑ Compito di:

- INTERLOQUIRE tra

MINORE/

DIFESA/

GENITORI

PER CONTRIBUIRE A COSTRUIRE  
PROGETTI EDUCATIVI

**I GENITORI** esercenti la potestà :

- destinatari di avvisi e obbligati quanto all'assistenza del minore;
- prestano assistenza psicologica al minore (art 12 c.1)
- sono destinatari degli avvisi,
- informazione di garanzia e AVVISI di udienze

## **PARTECIPAZIONE NECESSARIA DEI GENITORI AVVISI A ENTRAMBI I GENITORI?**

**Imputato minorenni, basta la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ad un solo genitore**

Nel caso in cui l'imputato sia minorenni, è sufficiente che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare venga effettuata nei confronti di un solo genitore esercente la potestà.

Cass. penale sez. VI, 08/11/2018, n. 760 Cass. penale sez. II, 06/04/2017, n. 23410



La giustizia è l'utile del più forte  
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

**RILIEVI DISTINTI TRA  
programma processuale  
il progetto educativo.**

# Nozioni fondamentali

## Servizi Sociali

La **verifica** della raggiunta maturità si attua attraverso:

- ❑ **valutazione della evoluzione intellettuale/ psicologica e fisica**
- ❑ **capacità di intendere valori etici / bene, male , lecito illecito.**
- ❑ **fattori correlati alle condizioni familiari,socio-ambientali, istruzione, natura del reato ecc.**

Le **indagini** non vertono solo su aspetti psichici, fisici morali, ma anche sulla sua famiglia, sull' ambiente di vita scolastico o extra.

🔍 **COOPERAZIONE** tra MOLTEPLICI PARTI

1. Servizi SOCIALI
2. ENTI TERRITORIALI
3. SCUOLA/CENTRI EDUCAZIONE
4. GENITORI ESERCENTI PATRIA POTESTA'
5. AVVOCATO
6. MINORE
7. GIUDICE
8. VITTIMA



La giustizia è l'utile del più forte  
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

## Prima parte

1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO
2. SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO  
CHE NON SONO PARTI DEL  
PROCESSO
3. LE INDAGINI DEI SERVIZI SOCIALI

## Seconda Parte

1. ASSISTENTE SOCIALE- RUOLO
2. RAPPORTI CON TRIBUNALE
3. RAPPORTI CON I GENITORI
4. RAPPORTI CON L' AVVOCATO
5. COLLOQUI  
con il minore  
Con i genitori  
Rapporti con l' avvocato

## Terza Parte

1. SOSPENSIONE DEL PROCESSO
2. QUANDO SI PROPONE UN PROGETTO
3. PROGETTO ASSISTENZIALE
4. LIMITI DELL' AGIRE DEL GIUDICE  
senza progetto  
divieto di etero-progettualità



La giustizia è l'utile del più forte  
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

# La assistente sociale



- lavoro a *step*
- esplorazione dei vissuti legati al reato
- interpretazione tempestiva del blocco evolutivo agito con il reato
- ascolto volto a cogliere la spinta vitale dietro l'azione distruttiva

obiettivo: sostegno alla funzione genitoriale

**-come avviene-**

- ricostruzione dell'anamnesi individuale e familiare come ambito ove costruire l'alleanza di lavoro con i genitori
- modalità empatica e mentalmente contenitiva
- considerare le peculiarità traumatiche di cui sono portatori

- feedback e condivisione contenuti e bilancio sulla situazione attuale.
- conclusione percorso di indagine
- **Interpretazione dell'agito trasgressivo come sintomo di un disagio, di difficoltà, empassa nella crescita che ha origine nella storia individuale/ familiare**



La giustizia è l'utile del più forte  
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

# La assistente sociale



## DOVERE DI INTERLOCUZIONE:

**Può essere esclusa la concessione della messa alla prova all'imputato minorenni che rifiuta i colloqui con i servizi sociali**

In tema di procedimento minorile, ai fini della concedibilità del beneficio della sospensione del processo e messa alla prova, la non contestazione da parte del minore dei fatti oggetto di imputazione, così come la confessione, non rappresenta un elemento sintomatico da cui desumere automaticamente il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull'evoluzione della personalità verso un costruttivo reinserimento sociale, se accompagnata da altri elementi di fatto che evidenziano come la rimeditazione e la respiscenza rispetto ai fatti non si siano verificate

**CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 14/02/2017, N. 43810**

E' esclusa la concessione della messa alla prova in un caso in cui il minore, pur non contestando i fatti storici in sè, nel corso di tutto il procedimento aveva sempre rifiutato i colloqui con i servizi sociali, con la motivazione che riteneva infondate le accuse mossegli).

[Cass. Pen., sez. 03, del 06/06/2008, n. 27754](#)



La giustizia è l'utile del più forte  
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

# L'assistente sociale

## Assistenza affettiva e psicologica del minore all'interno del PROCESSO

L'art. 12 DPR 448/88 prevede **l'assistenza affettiva e psicologica** al minore **in ogni stato e grado del procedimento penale**

- gli Operatori sono presenti nelle Udienze GUP/DIB e nelle verifiche intermedie in Camera di Consiglio con G.O. delegato o in sede collegiale.
- L' Operatore è chiamato a preparare il minore e la sua famiglia al confronto con la Magistratura: i ruoli istituzionali, i vari passaggi che avvengono in sede processuale e i possibili esiti del procedimento.
- Passaggio di grande impatto emotivo e valore simbolico:  
l' adolescente è chiamato a rispondere del suo comportamento di fronte al mondo adulto ( " è in prima fila" )  
E' UN CONTESTO in cui pu ò essere " conosciuto" e ascoltato.



La giustizia è l'utile del più forte  
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

# L' assistente sociale

## COMPITO VERSO IL Tribunale Minorile

- Sintesi del percorso tra criticità / complessità e potenzialità / risorse
- Descrizione situazione personale, familiare e sociale: tre parti, una relativa alla famiglia, una relativa al minore e una finale redatta dall' équipe psico-sociale
- Valutazione dell' équipe psico-sociale (rischio psicosociale e recidiva/ rischio evolutivo)
- Lettura/risignificazione del reato/ ipotesi progettuali: eventuale proposta di un progetto di Messa alla Prova o altri progetti di intervento

## COMPITO VERSO IL MINORE E I GENITORI **Prosecuzione del lavoro o sospensione in attesa dell'Udienza**

- Valutazione dell'équipe in relazione a fragilità relazionali,
- assenza di progettualità da parte del ragazzo,
- rischio di recidiva o situazioni in cui permanga una difficoltà a distanziarsi da contesti legati alla devianza.
- Il lavoro di sostegno** consiste nel proseguire i colloqui psicologici con il ragazzo ed eventuale parallelo intervento educativo,
- colloqui di sostegno alla funzione genitoriale**, in base alle necessità contingenti e degli interventi già posti in essere.



La giustizia è l'utile del più forte  
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

## Prima parte

1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO
2. SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO  
CHE NON SONO PARTI DEL  
PROCESSO
3. LE INDAGINI DEI SERVIZI SOCIALI

## Seconda Parte

1. ASSISTENTE SOCIALE- RUOLO
2. RAPPORTI CON TRIBUNALE
3. RAPPORTI CON I GENITORI
4. RAPPORTI CON L' AVVOCATO
5. COLLOQUI  
con il minore  
Con i genitori  
Rapporti con l' avvocato

## Terza Parte

1. SOSPENSIONE DEL PROCESSO
2. QUANDO SI PROPONE UN PROGETTO
3. PROGETTO ASSISTENZIALE
4. LIMITI DELL' AGIRE DEL GIUDICE  
senza progetto  
divieto di etero-progettualità



La giustizia è l'utile del più forte  
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

# La assistente sociale

## Il Progetto di Messa alla prova

### Quando si propone un progetto

### Cosa si chiede ai ragazzi che iniziano un percorso di Messa alla prova?

- **Sospensione** del procedimento per promuovere l'evoluzione complessiva della personalità;
- Durata: da pochi mesi a massimo tre anni (per Sosp.MAP durata media un anno con il Tribunale per i Minorenni di Milano);
- Compatibilità: con tutte le tipologie di reato
- Progetto individualizzato, anche a seconda dell'età e delle risorse disponibili: "adeguatezza" progetto calibrato sulle effettive e specifiche risorse e difficoltà di ogni ragazzo; "consensualità", sempre concordato con il ragazzo.
- Possibili modifiche in itinere: necessità di tener conto impegni assunti in sede processuale ma anche tempi emotivi dell'adolescente (es. attività di utilità sociale)
- Occasione preziosa di cambiamento prima del più definitivo consolidamento della personalità

- E' un intervento che si colloca in continuità con gli interventi precedenti del Servizio, nello specifico alla fase dell'indagine psico-sociale: "non si improvvisa".
- Requisito fondamentale: alleanza di lavoro con il ragazzo e la famiglia.
- Necessaria un'assunzione di responsabilità: MAP concessa laddove minore riconosca le proprie responsabilità circa il fatto oggetto del procedimento o laddove sia ravvisata la possibilità che possa addivenire a un riconoscimento di responsabilità.

- Colloqui psicologici volti a una disamina attenta e approfondita delle dinamiche psichiche sottese all'*acting* trasgressivo e volti al sostegno del percorso di crescita adolescenziale
- Impegno in un'attività formativa o lavorativa oppure orientamento formativo/lavorativo se ragazzo in una fase di stallo progettuale
- Impegno in un'attività di utilità sociale
- Percorsi educativi individualizzati o inserimento in attività laboratoriali ludico-ricreative
- Adesione a percorsi di cura rispetto a tematiche specifiche: problematiche psichiatriche o dipendenze (collaborazione con Servizi specialistici dell'ATS-ASST)



# Sospensione del processo

## e messa alla prova (art. 28-29 D.P.R. 448/1988)

# Nozioni fondamentali

Il processo è **sospeso** per un periodo **non superiore a**

- ❑ - **3 anni** quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni.
- ❑ **non superiore ad 1 anno** negli altri casi per un periodo

❖ Il giudice provvede sulla base di un **progetto** elaborato dai servizi della giustizia minorile in collaborazione con i servizi dell'ente locale, al quale il minorente deve dare la propria adesione e che in genere prevede il coinvolgimento della famiglia del minore e del tessuto sociale.

La **sospensione** del processo con messa alla prova dell'imputato minorente è subordinata all'elaborazione del progetto dei servizi sociali

Il giudice **non può provvedere alla sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorente senza** che sia stato predisposto il **progetto** di intervento elaborato dai servizi sociali minorili,

né la presenza delle parti in udienza è sufficiente a garantire il contraddittorio sul progetto, stante la mancata predisposizione ad opera dei servizi legittimamente competenti.

**CASS. PENALE SEZ. III, 08/09/2016, N. 6019**

**Vd anche** [Cass. Pen., sez. 06, del 20/01/2003, n. 5778](#) - [Cass. Pen., sez. 05, del 15/01/2004, n. 7576](#) - [Cass. Pen., sez. 05, del 19/12/2012, n. 7429](#) -



# Sospensione del processo

## e messa alla prova (art. 28-29 D.P.R. 448/1988)

# Nozioni fondamentali

- ❑ Il giudice può disporre la **sospensione** del processo e la messa alla prova quando ritiene di dover valutare la personalità del minorente all'esito della prova stessa.

Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorente ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per interventi di osservazione, trattamento e sostegno anche in collaborazione con i servizi degli enti locali.

- ❑ Il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorente con la persona offesa dal reato.
- ❑ Decorso il periodo di sospensione, il giudice, tenuto conto del comportamento del minorente e dell'evoluzione della sua personalità, se ritiene che la prova abbia dato esito positivo, dichiara estinto il reato.



# LIMITI DEL GIUDICE

## Progetto e relazione sociale

### D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28

- ❑ disciplina la **sospensione** del processo e messa alla prova, prevedendo
- ❑ che la stessa può essere disposta dal giudice, **sentite le parti**, con ordinanza.
- ❑ Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.
- ❑ Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato.

### D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 27

- ❑ il giudice provveda alla **sospensione** del processo e messa alla prova, a norma dell'[art.28 D.P.R. 448/88](#), **sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.**
- **Il progetto di intervento deve prevedere :**
- **a) le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;**
- **b) gli impegni specifici che il minore assume;**
- **c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale;**
- **d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa.**



La giustizia è l'utile del più forte  
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

# Progetto e relazione sociale

## ESSENZIALITA' DEL PROGETTO PREDISPOSTO DAI SERVIZI SOCIALI

La **sospensione** del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni è subordinata **all'elaborazione** del progetto dei servizi sociali

Il giudice non può provvedere alla sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni senza che sia stato predisposto il progetto di intervento elaborato dai servizi sociali minorili, né la presenza delle parti in udienza è sufficiente a garantire il contraddittorio sulla MAP

Cassazione penale sez. III, 08/09/2016, n. 6019 (Annulla con rinvio, G.u.p. Trib.Min. Bologna, 29/10/2015)

## PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA DEI SERVIZI AL PROCESSO: SANZIONI?

**Non è nulla la sentenza emessa in mancanza di avviso dell'udienza di appello ai Servizi sociali minorili**

(Dichiara inammissibile, App.Sez.Min. Napoli, 19/03/2014)

In tema di procedimento a carico di soggetti minorenni, **l'omesso avviso ai Servizi sociali minorili dell'udienza fissata per il giudizio di appello non determina la nullità della sentenza**, in ragione del principio di tassatività delle nullità.

**Cass. penale sez. II, 29/04/2016, n. 31401** [Cass. Pen., sez. 02, del 19/01/2004, n. 9571](#) - [Cass. Pen., sez. 05, del 13/12/2005, n. 203](#) Cass. Pen., sez. 02, del 15/05/2008, n. 23662 Cass. Pen., sez. 02, del 14/07/2016, n. 30958 -



La giustizia è l'utile del più forte  
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

# LIMITI DEL GIUDICE

## Progetto e relazione sociale

### ❑ **la formazione non eterologa del progetto**

(Cass pen. Sez. 4, Sentenza n. 32178 del 20/06/2014 Cc., dep. 21/07/2014, Rv. 260317; Cass pen., Sez. 6, Sentenza n. 22126 del 17/03/2009 Cc., dep. 27/05/2009, Rv. 244142).

Il giudice non può, nell'attesa della predisposizione del progetto da parte dei servizi competenti disporre la sospensione del processo con messa alla prova, formulando indicazioni sul contenuto che tale progetto dovrà avere.

Un tale modus operandi implica una duplice violazione del combinato disposto degli artt. 28 DPR488/88 e art.27 Dls 272/1989.

Infatti: a) la predisposizione del progetto è riservata alla competenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali ed è perciò preclusa all'autonoma iniziativa del giudice;

b) **l'audizione** delle parti sul progetto deve essere **preventiva** rispetto alla decisione sulla messa alla prova, per garantire il pieno contraddittorio sullo stesso; con la conseguenza che le parti non possono essere costrette ad accettare ex post un progetto già autonomamente elaborato e messo in esecuzione.



# LIMITI DEL GIUDICE

## Progetto e relazione sociale

### NULLITA' REGIME INTERMEDIO

il provvedimento di sospensione del processo nei confronti di imputato minorene, **disposto senza che sia stato elaborato il progetto di intervento da parte dei servizi minorili e senza la preventiva audizione delle parti comporta una nullità di ordine generale in quanto attinente alla partecipazione del pubblico ministero ed all'intervento dell'imputato**

Vedi [Cass. Pen., sez. 06, del 20/01/2003, n. 5778](#) – [Cass. Pen., sez. 05, del 15/01/2004, n. 7576](#) – [Cass. Pen., sez. 05, del 19/12/2012, n. 7429](#) (ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 46366 del 08/11/2012 Ud., dep. 30/11/2012, Rv. 255067; Sez. 3, Sentenza n. 29165 del 27/06/2012, n.m.; Sez. 5, Sentenza n. 7576 del 15/01/2004 Cc., dep. 23/02/2004, Rv. 227940; Sez. 6, Sentenza n. 5778 del 20/01/2003 Cc., dep. 06/02/2003, Rv. 223552).

In tema di sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorene, è **illegittimo il provvedimento con cui il giudice, senza la consultazione delle parti e del servizio minorile competente, imponga prescrizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite nel progetto di intervento**

(Cass Sez. 5, Sentenza n. 7429 del 27/09/2013 Cc., dep. 17/02/2014, Rv. 259993).

**In sostanza, dunque, il procedimento formativo, pur pienamente sottoposto alla giurisdizione, resta ancorato al progetto, di competenza dei servizi.**

Ciò non implica che il giudice non possa suggerire modifiche, indicare peculiarità da salvaguardare, evenienze da stigmatizzare o davanti ad una risposta negativa o perplessa, sollecitare approfondimenti



La giustizia è l'utile del più forte  
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

# LIMITI DEL GIUDICE

## Progetto e relazione sociale

### RELAZIONE DEI SERVIZI E SENTENZA

**Per motivare la sentenza di non luogo a procedere il giudice non può rinviare alla relazione dei servizi sociali contestata dalle parti**

In tema di procedimento minorile, la motivazione della sentenza di non luogo a procedere, [ex art. 29 d.P.R. n. 448 del 1988](#), non può consistere nel puro e semplice rinvio alle relazioni dei servizi sociali, qualora una delle parti ne abbia contestato l'attitudine a fondare un positivo giudizio

[Cassazione penale sez. III, 17/10/2017, n. 10482](#)(Annulla con rinvio, Trib.Min. Taranto, 16/05/2017)



# LIMITI DEL GIUDICE

## Progetto e relazione sociale

### **FUNGIBILITA' DEL PERIODO MAP?**

**Corte Costituzionale, 29/03/2019, n. 68**

**Legittimo che in caso di fallimento della messa alla prova dell'imputato minorenni non sia previsto lo scomputo di una parte della pena**

Non può considerarsi contrario ai principi di proporzionalità e individualizzazione della pena fondati sugli [artt. 3 e 27 Cost.](#), nemmeno alla luce delle superiori esigenze di tutela della personalità del minore sottese all'[art. 31 Cost.](#), il fatto che – una volta che si sia riscontrato il fallimento della messa alla prova dell'imputato minorenni – non sia previsto alcun meccanismo di



La giustizia è l'utile del più forte  
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

PROCEDURA PENALE  
**TRIBUNALE DEI MINORI**  
**“Servizi sociali”:**  
*PROGETTO E RELAZIONE SOCIALE*

*Prof. Adabella Gratani*

**Grazie dell'attenzione**